

Profili processuali

Il d.lgs. n. 154/2013 e l'attuazione della delega sul versante processuale: l'ascolto del minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva

di Filippo Danovi

Il d.lgs. n. 154/2013 ha recepito la delega contenuta nella l. n. 219/2012 a dettare nuove disposizioni in tema di ascolto del minore e di tutela degli ascendenti. Sotto il primo profilo, la previsione dell'ascolto è stata inserita in numerose norme di legge, con una formula che presenta l'istituto in termini di quasi automatica obbligatorietà (e con limitazione delle possibili deroghe). Dal secondo punto di vista, il nuovo art. 317-*bis* c.c. sancisce per la prima volta in modo inequivoco il diritto degli ascendenti "di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni" e a sua tutela accorda uno speciale procedimento avanti al giudice minorile. Su entrambi i temi l'Autore analizza la portata della riforma, illustrandone i punti di forza e gli aspetti nevralgici e critici.

1. Premessa

La l. 10 dicembre 2012, n. 219 ha strutturalmente innovato la disciplina della filiazione, ma, nella consapevolezza che il percorso intrapreso, per la sua complessità e "universalità", necessitasse un completamento, ha altresì tracciato le linee direttrici entro le quali portare l'opera a compimento. In questo senso deve essere letta la delega al Governo contenuta nell'art. 2 (1) a provvedere in ulteriori settori (quali, ad esempio, le azioni di stato, le successioni e la filiazione adottiva), per eliminare ogni residua possibile discriminazione tra figli nati all'interno ovvero fuori del matrimonio e dotare così tutti i soggetti minori di un complesso di diritti e garanzie e di un apparato di tutele realmente "a misura" (2), in linea con i fondamentali canoni del nostro sistema costituzionale (3).

In questa cornice, la Commissione ministeriale per le questioni giuridiche riguardanti la famiglia, presieduta da Cesare Massimo Bianca, ha lavorato alacremente, pubblicando già a distanza di pochi mesi i risultati dei lavori e della relazione conclusiva con la quale è stato presentato il testo di uno "schema di decreto legislativo" in risposta alle direttive ricevute; vi è stato quindi, tra i diversi organi politici deputati al completamento dell'*iter* formale, ancora un giro di "valzer" (ma tutto sommato contenuto), e con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (4) la riforma è stata definitivamente portata a compimento.

Nell'articolata delega al Governo figuravano, tra gli altri, due punti sui quali operare una "rivisitazione" della normativa processuale: la lett. i) sull'ascolto del minore e la lett. p) sulla posizione e sul ruolo degli ascendenti.

(1) Sulla delega al Governo v. in particolare C.M. Bianca, *La delega al governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 592 ss.; Dogliotti, *Nuova filiazione: la delega al governo*, in questa *Rivista*, 2013, 279 ss.

(2) Mi sia concesso prendere in prestito l'efficace locuzione scelta da Tommaseo, *Per una giustizia "a misura del minore"*: *la Cassazione ancora sull'ascolto del minore*, in questa *Rivista*,

2012, 39 ss.; Id., *La nuova legge sulla filiazione: i profili processuali*, in questa *Rivista*, 2013, 261.

(3) Per i molteplici problemi che negli ultimi anni hanno interessato sotto questo fronte la giustizia minorile sia consentito il richiamo a Danovi, *Orientamenti (e disorientamenti) per un giusto processo minorile*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1470 ss.

(4) Pubblicato sulla G.U. 8 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 7 febbraio 2014.

2. L'ascolto del minore: l'antefatto (l'art. 315-bis c.c.)

In relazione al primo aspetto, è sotto gli occhi di tutti come le riforme del 2012 e 2013 abbiano – dal punto di vista processuale – particolarmente insistito sul delicato snodo rappresentato dall'ascolto del minore. Vi è stata al riguardo una vera e propria messe di norme, in parte anche sovrabbondanti o non sempre perfettamente coordinate, quasi che il legislatore nutrisse un sotterraneo senso di colpa per l'inerzia colpevolmente trascinata per anni (5).

Malgrado la nuova sistematica, il tema resta a mio avviso sfuggente e spinoso, segnatamente se dal punto di vista dei principi si passa a quello delle possibili ricadute in sede applicativa.

Sotto il primo profilo, ovvero, le ultime riforme hanno probabilmente chiuso il cerchio circa la necessità (e la formale completezza) di una regolamentazione normativa. Il minore è oggi anche nel processo titolare a tutti gli effetti di veri e propri diritti soggettivi e non più soltanto portatore di quel superiore – ma pur sempre generico – “interesse” che, malgrado la rilevanza pubblicistica, di fatto lasciava all'organo giudicante spazi di discrezionalità a volte troppo estesi e con essi responsabilità anche inopportune (6).

(5) Le direttive in ambito internazionale sul tema risalgono come noto – anche a tacere della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – alla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, a quella di Strasburgo del 25 gennaio 1996, nonché alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, mentre nel nostro ordinamento pressoché nulla era stato fatto sino alla l. 28 marzo 2001, n. 149 (limitata, tuttavia, allo specifico settore dell'adozione) e alla l. 8 febbraio 2006, n. 54 e all'introduzione – da questa operata – dell'art. 155-sexies c.c. Da allora, vi è stato un crescendo di attenzione ad opera di dottrina e giurisprudenza. Mentre quest'ultima verrà di volta in volta richiamata nelle note seguenti, i riferimenti dottrinali sono troppi per essere riportati in via analitica. Prima delle ultime riforme cfr. ad es., *ex plurimis*, A. Finocchiaro, *L'audizione del minore e la convenzione sui diritti del fanciullo*, in *Vita not.*, 1991, 834 ss.; Graziosi, *Note sul diritto del minore ad essere ascoltato nel processo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1991, 1281 ss.; Manera, *L'ascolto dei minori nelle istituzioni*, in *Dir. fam. e pers.*, 1997, 1551 ss.; Giuliano, *L'audizione del minore infradocenne e la pronuncia di adottabilità*, in questa *Rivista*, 2001, 155 ss.; Liuzzi, *L'ascolto del minore tra convenzioni internazionali e normativa interna*, *ibidem*, 679 ss.; Cesaro, *L'ascolto del minore nella separazione dei genitori: le riflessioni della difesa*, in *MinoriGiustizia*, 2006, 157 ss.; *Id.*, *L'ascolto del minore nella separazione dei genitori: dalle convenzioni internazionali alla legge sull'affido condiviso*, in *Legalità e giustizia*, 2006, 267 ss.; Campese, *L'ascolto del minore nei giudizi di separazione e divorzio, tra interesse del minore e principi del giusto processo*, in questa *Rivista*, 2011, 958 ss.; Casaburi, *L'ascolto del minore tra criticità processuali ed effettività della tutela*, in *Corr. mer.*, 2012, 32 ss.

(6) Analogamente Graziosi, *Una buona novella di fine legislatura: tutti i "figli" hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordi-*

Tra i nuovi fondamentali diritti del fanciullo la l. n. 219/2012 ha inserito l'ascolto, qualificandolo *expressis verbis* come tale nell'art. 315-bis, 3° comma, c.c. (7). La portata della norma è molto ampia, ricollegando il diritto del minore di essere ascoltato a “tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”. Il richiamo in termini generici a “questioni” e “procedure” impone quindi che l'ascolto debba esplicarsi non soltanto sul versante della tutela giurisdizionale, ma prima ancora e “a monte”, nell'ambito delle stesse relazioni familiari e in tutti i procedimenti amministrativi in cui si tratti di assumere scelte che riguardano la vita del minore (8).

Nell'ambito dei giudizi civili, per coloro che, come me, hanno sempre letto la normativa – anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 155-sexies c.c. e a dispetto dei ripetuti interventi della Suprema Corte (9) – in un'ottica prudenziale, escludendo in capo al giudice un obbligo incondizionato di procedere all'audizione, la riforma del 2012 ha verosimilmente inteso segnare la caduta della piena discrezionalità giudiziale e imporre una lettura più decisa, per la quale non è ulteriormente possibile evitare di procedere all'incombente ogni qualvolta emerga nel processo una richiesta del minore in tal senso. L'ascolto diventa così un passaggio necessario, un adempimento obbligatorio, in tutte le ipo-

nario, in questa *Rivista*, 2013, 264.

(7) «Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano». Per una lettura della norma v. già Tommaseo, *Ver-so il decreto legislativo sulla filiazione: le norme processuali proposte dalla Commissione ministeriale*, in questa *Rivista*, 2013, 631 ss.; Graziosi, *Una buona novella di fine legislatura: tutti i "figli" hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario*, *cit.*, 275; Danovi, *Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) «naturali»*, in *Corr. giur.*, 2013, 538.

(8) La portata della riforma interessa ad esempio l'assunzione di scelte inerenti la salute (tra le quali un settore particolarmente nevralgico è rappresentato dai procedimenti autorizzativi dell'interruzione volontaria di gravidanza relativi a minorenni), nonché di quelle relative a diritti connessi all'identità, come l'acquisto – ricorrendone i presupposti – di un'ulteriore cittadinanza o il rilascio del passaporto.

(9) Il richiamo è al noto *arrêt* delle Sezioni Unite (Cass., S.U., 21 ottobre 2009, n. 22238), per un commento del quale (anche in chiave critica) v. M. Finocchiaro, *Un adempimento ritenuto inderogabile da assolvere con le modalità più convenienti*, in *Guida al diritto*, 2009, 48, 44 ss.; Graziosi, *Ebbene sì, il minore ha diritto di essere ascoltato nel processo*, in questa *Rivista*, 2010, 364 ss.; Ruo, *“The long, long way” del processo minorile verso il giusto processo*, in *Dir. fam. e pers.*, 2010, 119 ss.; Danovi, *L'audizione del minore nei processi di separazione e divorzio tra obbligatorietà e prudente apprezzamento giudiziale*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 1415 ss. La Corte di Cassazione ha anche successivamente più volte confermato la linea di principio rigorosa circa l'obbligatorietà dell'ascolto (in questo senso v. ad es. Cass. 8 marzo 2013, n. 5847; Cass. 15 maggio 2013, n. 11687).

tesi in cui il giudice sia chiamato ad assumere decisioni che riguardano il minore (sulla responsabilità genitoriale, l'affidamento, le frequentazioni), sotto pena di ricadute in termini di invalidità dell'iter processuale (10) (parte della dottrina, da tempo, già lo inquadrava in termini di *condizione di procedibilità* a tutti gli effetti (11)).

Se questa è certamente la linea-guida, meno immediate appaiono tuttavia le modulazioni che tuttora il tema può presentare dal punto di vista applicativo, anche dopo l'ultimo, recente, intervento normativo.

3. L'attuazione delle delega. La nuova regola dell'ascolto diretto

Invero, in attuazione della delega il tema dell'ascolto è stato ripreso in numerose disposizioni: all'art. 252 c.c. è stato aggiunto un 5° comma; sono stati modificati il 3° comma dell'art. 262 c.c., l'art. 316 c.c., nonché l'art. 336 c.c.; e infine introdotti l'art. 336-bis c.c.; l'art. 337-octies c.c. (che sostituisce l'art. 155-sexies c.c.); e l'art. 38-bis disp. att. c.c. Tutte queste norme completano dunque il quadro già tracciato dall'art. 315-bis c.c., e, prima ancora di esso, dagli artt. 348, 3° comma, c.c. (per le ipotesi in cui il giudice debba designare al minore un tutore), dall'art. 371, n. 2, c.c. (sempre in regime di tutela, dove si debbano assumere la decisioni più rilevanti per la *cura personae* del minore); dal "sopravvissuto" art. 4, 8° comma, l. n. 898/1970 (che fa riferimento all'ascolto nel processo di divorzio).

Va rilevato inoltre che se sino ad oggi si è spesso dibattuto circa la forma più opportuna con la quale procedere all'ascolto del minore, l'opinione essendo divisa tra chi considerava preferibile un'audizione in via indiretta (mediante il ricorso a esperti, psicologi o assistenti sociali, che poi riferissero al giudice) e chi invece prediligeva l'ascolto diretto (tale da fornire al giudice un'immediata percezione

delle esigenze del fanciullo) (12), le nuove norme hanno indubbiamente accentuato il ruolo di quest'ultimo, elevato in qualche modo a regola generale (13). In questo senso, e in attuazione della delega contenuta nell'art. 2, 1° comma, lett. i), l. n. 219/2012, l'art. 336-bis c.c. specifica che all'ascolto provvede il presidente del tribunale o un giudice da questi delegato. Il senso dell'indicazione è quello di individuare all'interno dei singoli tribunali (o delle corti d'appello) il giudice maggiormente "competente" per sensibilità e specifica preparazione a gestire un incombente che deve risultare comunque il meno possibile invasivo e richiede sempre particolare attenzione e cautela. Verosimilmente, peraltro, si avvertirà nella prassi il bisogno di "attrezzare" tutti i giudici deputati alla gestione dei procedimenti familiari, al fine di armonizzare il senso dell'audizione diretta con la gestione del fascicolo e del procedimento nel suo complesso.

Specularmente, malgrado il rafforzato e più strutturato legame tra giudice e minore, va anche sottolineato come le nuove norme utilizzino sempre il termine *ascolto* (abbandonando, così, ogni richiamo all'*audizione*), a rimarcare che l'istituto in esame è del tutto peculiare, scevro da eccessivi formalismi e tecnicismi, e soprattutto non riconducibile in alcun modo ad altri istituti tipici del sistema probatorio, quali la testimonianza, l'interrogatorio libero delle parti o l'assunzione di sommarie informazioni (14). La sua sola funzione *lato sensu* istruttoria, invero, è quella di contribuire a delineare nel processo le scelte esistenziali e le modalità organizzative di vita più opportune per il fanciullo.

4. Le modalità dell'ascolto

Quanto al *quomodo* dell'ascolto, i relativi problemi sono affrontati in parte sempre nell'art. 336-bis c.c. e in parte nel nuovo art. 38-bis disp. att. c.c.

(10) Per Cass. 15 maggio 2013, n. 11687 l'omessa audizione dà luogo a nullità, che può essere sempre fatta valere nei limiti e con le forme previste dall'art. 161 c.p.c., e così con le impugnazioni ordinarie proponibili avverso il provvedimento conclusivo.

(11) Graziosi, *Profili processuali della l. n. 54 del 2006 cd. sull'affidamento condiviso dei figli*, in *Dir. fam. e pers.*, 2006, 1865; Id., *Ebbene sì, il minore ha diritto di essere ascoltato nel processo*, cit., 364 ss.; Carnevale, in AA.VV., *I processi di separazione e di divorzio* a cura di Graziosi, II ed., Torino, 2011, 55.

(12) In proposito svolge un suo ruolo anche la variabile dell'età, ritenendosi generalmente che tanto più giovane sia il fanciullo quanto più opportuno possa rivelarsi un suo ascolto meramente indiretto (cfr. ad es. Martinelli, *Il diritto del minore all'ascolto come diritto fondamentale eventuale*, in *MinoriGiustizia*, 2003, 4, 16 ss.).

(13) Così Buffone, *L'ascolto del minore*, in *Il civilista. Speciale Le novità del "decreto filiazione"*, 2014, 73 ss.

(14) In questo senso Cass. 26 marzo 2010, n. 7282, in questa *Rivista*, 2011, 268 ss., con nota di Querzola, *La Cassazione prosegue nel comporre il mosaico del processo minorile*; Cass. 10 giugno 2011, n. 12739, in questa *Rivista*, 2012, 37 ss., con nota di Tommaseo, *Per una giustizia "a misura del minore": la Cassazione ancora sull'ascolto del minore*, cit. Sul punto vi è anche in dottrina unanimità di consensi: cfr. ad es. Dogliotti, *Nuova filiazione: la delega al governo*, cit., 285; Buffone, *L'audizione esclusa ex lege per le questioni economiche*, in *Il civilista. Speciale Le novità del "decreto filiazione"*, cit., 79; Scala, *Riforma filiazione: le novità processuali introdotte dal d.lgs. n. 154/2013*, in *Il Quotidiano giuridico*, 19 febbraio 2014; Danovi, *L'affidamento condiviso: le tutele processuali*, in *Dir. fam. e pers.*, 2007, 1921.

L'art. 336-bis c.c. (in linea con le indicazioni contenute ad esempio nella Convenzione di Strasburgo del 1996 (15)) ha cura di precisare che il minore debba essere debitamente informato in via preliminare dal giudice del significato della sua audizione, tenuto conto naturalmente della sua età e del suo grado di maturità.

L'ascolto deve poi avvenire sempre avendo il prioritario obiettivo di salvaguardare il minore, e così se possibile mediante "idonei mezzi tecnici". Tra questi, da tempo si segnala già nelle consulenze psicologiche familiari la possibilità di utilizzare apposite sale, munite (come anche l'art. 38-bis disp. att. c.c. prevede) di "un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico" (16). Ove ciò avvenga, poiché il minore non ha evidenza di quanto avviene "al di là dello specchio", i difensori delle parti, il curatore speciale e il p.m. possono seguire l'incontro; diversamente, gli stessi dovranno chiedere espressa autorizzazione al giudice (336-bis, 2° comma, c.c.) (17).

Così operando il legislatore ha chiarito che i difensori delle parti possono anche assistere (ma, almeno parrebbe, senza poter sollecitare il contraddittorio e svolgere un vero e proprio ruolo attivo) all'ascolto del minore, mentre viene escluso che le parti del processo (*id est*, i genitori) possano anche soltanto partecipare, all'evidente fine di tutelare i figli minori ed evitare loro indebiti condizionamenti o influenze, soprattutto in un contesto delicato come quello di specie.

5. L'ambito di operatività della riforma: il significato dell'ascolto del minore può davvero essere racchiuso (e compreso) in una *regula iuris*?

E veniamo all'aspetto probabilmente più complesso. L'art. 336-bis c.c. indica che l'ascolto deve avvenire "nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano". A

questo riguardo riterrei che debba continuare a considerarsi valida la linea interpretativa da tempo indicata da autorevole dottrina (18), per la quale la funzione dell'ascolto deve essere concentrata nell'alveo della sola "giustizia minorile" (*id est*, nelle controversie e nei procedimenti in tema di responsabilità genitoriale, affidamento, frequentazioni, o più in generale assunzione di tutte le decisioni circa le scelte esistenziali del minore), risultando per converso lo strumento eccessivo e ridondante allorché si tratti di dover assumere provvedimenti (per quanto innegabilmente di rilievo) di natura soltanto economica (19).

Posta questa premessa, l'ascolto è - come già precisato - divenuto un adempimento in linea generale obbligatorio. Al principio enunciato nell'art. 315-bis, 3° comma, c.c. e consacrato nell'art. 336-bis c.c. è possibile derogare laddove l'ascolto risulti "in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo" (art. 336-bis, 1° comma, c.c.).

Diverse sono le ipotesi in cui si potrà evitare di procedere all'incombente, e così ad esempio quando il minore sia già stato ascoltato nel processo o in altro vertente su analoghe questioni; quando il minore abbia dato prova e comportamento di rifiutare motivatamente l'ascolto; quando le circostanze sulle quali il minore dovrebbe essere sentito siano pacifiche o comunque già dimostrate in causa *aliunde*; quando l'oggetto del giudizio non coinvolga direttamente il minore (ad esempio perché sugli aspetti che lo riguardano sia stato reperito un accordo e le domande ancora *sub iudice* riguardino esclusivamente l'addebito della separazione o l'assegno per il coniuge o per i figli stessi) (20).

E ancora, malgrado per la nuova normativa l'ascolto debba essere disposto, in linea di principio, anche nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo intervenuto tra i genitori in materia di affidamento (art. 337-octies, 1° comma, c.c.) (21), credo che laddove l'intesa esplicitata al

(15) Cfr. in particolare l'art. 6 a norma del quale l'autorità giudiziaria, prima di procedere all'ascolto del minore, deve assicurarsi che questi abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie e pertinenti relativamente all'incombente che si andrà a espletare. Su tale aspetto, e sui numerosi aspetti anche nevralgici che lo stesso solleva (nel tentativo di comprendere quando l'informativa possa realmente considerarsi adeguata) v. Tommaseo, *Per una giustizia "a misura del minore": la Cassazione ancora sull'ascolto del minore*, cit., 44.

(16) Cfr. Danovi, *La consulenza psicologica nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, 824, n. 46. Sulle modalità di ascolto "protetto" v. anche Abate, Carluccio, *L'ascolto protetto: criteri a tutela del minore*, in AA.VV., *Il processo di separazione e divorzio. Rito e prassi*, a cura di De Filippis, Padova, 2011, 109 ss.

(17) E' stato in effetti correttamente evidenziato (Tommaseo, *op. loc. cit.*, 39) che l'ascolto esplicita un potere processuale del tutto particolare, non ricollegabile al principio del contraddittorio bensì al superiore interesse del minore e tale quindi anche da rendere possibile una deroga alle tradizionali garanzie processuali delle parti.

(18) Tommaseo, *op. loc. cit.*, 40; in senso contrario e per un'interpretazione decisamente più ampia v. invece Graziosi, *Una buona novella di fine legislatura: tutti i "figli" hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario*, cit., 275.

(19) Così anche Buffone, *op. loc. cit.*, 79.

(20) Per queste e altre ipotesi v. Buffone, *op. loc. cit.*, 77.

(21) Secondo una linea già tratteggiata da Graziosi, *op. loc. cit.*, 276.

tribunale risulti *prima facie* rispettosa dei principi e delle direttive di legge sulla responsabilità genitoriale, lo strumento in esame finisca per rivelarsi un'attività non soltanto di scarso rilievo ma altresì potenzialmente dannosa, e possa quindi essere di regola considerato (invertendo l'apparente direzione della disposizione legislativa e salvi naturalmente i casi in cui il giudice si formi un differente convincimento nella vicenda) come "manifestamente superfluo".

Tuttavia, al di là di una preventiva tipizzazione di possibili ipotesi, che la prassi applicativa sarà certamente idonea a delineare ed estendere, pur nella piena consapevolezza del valore del percorso compiuto per addivenire al riconoscimento in capo al minore di questo fondamentale diritto di natura processuale, continuo a ritenere che la previsione di un "incondizionato automatismo" non possa che nuocere alla posizione dei minori e reputo pertanto che le eccezioni delineate dalla legge dovranno continuare a essere rimesse all'attenta disamina del giudice, secondo congrui margini di discrezionalità, da valutarsi nelle singole fattispecie.

In effetti, in contesti delicati e complessi come quelli in esame il problema non è riducibile a una mera questione di impulso processuale (*id est*, al riscontro in causa di una richiesta o formale istanza affinché venga disposto l'ascolto del minore), quanto piuttosto quello di vagliarne la genuinità e autenticità (poiché tutt'altro che rari sono i casi in cui il fanciullo è in realtà "vittima" di influenze e ingerenze più o meno pesanti da parte dei familiari). Il giudice è quindi sempre chiamato a modulare la *regula iuris* e le nuove formule – tendenzialmente obbligatorie e "normative" – in relazione alle esigenze del contesto processuale e deve sapere scernere tra istanze autentiche e motivate e altre unicamente strumentali o eterodirette dalle parti. Certo, in situazioni che spesso presentano zone d'ombra la piena contezza delle variabili del caso potrà aversi soltanto *ex post*, dopo avere effettivamente ascoltato il fanciullo, e a questo proposito, pertanto, le nuove norme certamente rafforzano il ruolo dell'istituto e la necessità di far sentire la voce del minore nel processo. In questi casi sarà quindi ad esito dell'ascolto che verranno valutati, già in relazione al merito della causa, i diversi profili di attendibilità, i condizionamenti, nonché la piena comprensione da

parte del minore del significato dell'ascolto e la consapevole percezione dei suoi reali interessi in relazione al suo futuro percorso di vita.

In definitiva, ritengo ancora inopportuno enfatizzare oltre misura e con veri e propri pubblici proclami l'obbligatorietà dell'ascolto, nella consapevolezza che anche l'acquisito fondamentale diritto del fanciullo debba continuare a trovare la sua più corretta e protettiva modalità di attuazione in un giudice attento e competente (*id est*, capace di interpretare correttamente il proprio ruolo, se del caso mediante un'adeguata motivazione del provvedimento di diniego della richiesta di ascolto), e non già in un supino esecutore di una formula normativa apparentemente ormai (quasi) universale.

6. Il ruolo degli ascendenti. Il valore della relazione affettiva nella catena generazionale

Passando al secondo tema, la figura dei nonni e il ruolo di questi nella vita dei nipoti appartengono, prima che al mondo del diritto, alla coscienza e alla storia di ognuno di noi. Rimangono impressi, pur nelle multiformi esperienze e nei cambiamenti che la vita con gli anni riserva, come qualcosa di prezioso che ci riporta all'infanzia e fa da tramite tra il nostro passato e il futuro che ci attende.

Anche oggi, in un'epoca in cui pure l'idea unitaria di famiglia si è rarefatta, lasciando spazio a modelli relazionali di diversa natura (mononucleari, ridotti, allargati o ricomposti) (22), sempre più assecondando la personale inclinazione dei singoli, l'immagine dei nonni non ha perduto il suo indelebile smalto, nucleo portante di tradizioni e insegnamenti elaborati con l'esperienza degli anni e simbolo di un vincolo (anche in questo caso affettivo prima che giuridico) mediato dalla presenza dei figli, ma non per questo meno profondo e significativo. E' per questi motivi che le scienze umane, psicologiche e sociali da sempre sottolineano la rilevanza della figura dei nonni, e tale interesse è accresciuto dall'allungamento delle prospettive (e con esse della durata media) di vita, dal miglioramento della qualità di questa e oggi finanche dalla crisi economica che il sistema attraversa, che rendono anche statisticamente più marcata la presenza e l'aiuto offerto dai nonni nella società attuale (23).

(22) Per una recente panoramica sul tema v. Scalisi, «Famiglia» e «famiglie» in Europa, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 7 ss.

(23) Cfr. sul tema ad es. Attias, Donfut, *Il secolo dei nonni, la rivalutazione di un ruolo*, Roma, 2005; Dozza, Frabboni, *Lo*

sguardo dei nonni. Ritratti generazionali, Milano, 2012; Vegetti Finzi, *Nuovi nonni per nuovi nipoti. La gioia di un incontro*, Milano, 2009.

7. Le difficoltà di inquadramento dal punto di vista sistematico

Posta questa (scontata) premessa, il problema che si intende esaminare non è quello della disciplina giuridica che il legame di ascendenza diretta (anche filtrato dall'intercapedine di un anello generazionale) presenta in numerosi istituti civilistici, nel diritto di famiglia (24) e in quello delle successioni (25), quanto piuttosto quello di verificare come le ultime riforme abbiano inteso trasfondere l'immediato e incontestabile significato della relazione affettiva e morale tra nonni e nipoti in termini giuridici e in una precisa cornice sistematica.

In passato, a rendere meno agevole l'operazione hanno contribuito diversi fattori. In primo luogo, il fatto che la crescita del minore necessita quanto più possibile di sicuri punti di riferimento (così che l'ampliamento dei soggetti abilitati a far sentire la propria voce in merito costituisce un elemento apprezzabile solo laddove vi sia piena consonanza, mentre in caso di divergenza di opinioni può al contrario costituire fonte di disorientamento e tensioni); secondariamente, non si può trascurare di considerare che per attribuire alla relazione tra nonni e nipoti il carattere di situazione soggettiva meritevole di tutela occorre probabilmente delineare "a monte" l'ambito e i confini entro i quali la stessa dovrebbe (*ex utriusque latere*) esplicitarsi; infine, anche una volta che sia stato effettuato un

inquadramento del tema dal punto di vista sostanziale, occorre individuare i rimedi concretamente utilizzabili in caso di eventuali violazioni, approntando le relative tutele.

In questa prospettiva, vi sono stati diversi tentativi in dottrina e giurisprudenza di iscrivere la relazione in esame nel quadro delle tradizionali categorie sistematiche (26). Tuttavia, le indubbie particolarità della fattispecie, unite all'incontrastata (e dal punto di vista processuale quasi dilagante) valenza dell'interesse del minore (figura a tal punto generale da risultare a volte una sorta di richiamo *in re ipsa*, per legittimare il giudice – e prima di lui i diversi soggetti del processo – a reclamare ogni possibile forma di tutela per il minore (27)), hanno reso ardua la possibilità di costruire la relazione tra nonni e nipoti *hic et inde* in termini di diritti soggettivi perfetti.

A questo riguardo, pur nell'intuitiva difficoltà di discorrere di diritti per quanto attiene alla sfera morale e affettiva (anche se il legislatore non ha correttamente avuto remore nell'esplicitare tali aspetti ad esempio tra genitori e figli, ovvero tra coniugi), l'attenzione è stata in particolare focalizzata sul diritto "alle frequentazioni" o "di visita", come variamente è stato definito (28). Anche se all'apparenza tale costruzione potrebbe apparire frutto di una scelta di semplificare (e finanche smi-

(24) Basti pensare, a titolo solo esemplificativo, all'impedimento a contrarre matrimonio (art. 87 c.c.); alla facoltà prevista dall'art. 117 c.c. di impugnare il matrimonio a motivo dell'esistenza di un impedimento di legge; all'obbligo, pur sussidiario, di mantenimento sancito dal previgente art. 148 c.c. e ora trasposto dal d.lgs. n. 154/2013 nel nuovo art. 316-bis c.c.

(25) Il riferimento è in particolare all'istituto della rappresentazione, per mezzo del quale il sistema successorio è improntato a una particolare tutela del legame di ascendenza diretta nell'ambito delle relazioni familiari.

(26) Per alcune pronunce sul tema cfr. ad es. App. Milano 11 febbraio 2007, n. 539, in questa *Rivista*, 2008, 357 ss., con nota di Panuccio Dattola, *Rapporti significativi e presenza affettiva dei nonni*; Trib. Napoli 10 dicembre 2001, in *Dir. e giur.*, 2002, 331 ss.; Trib. min. Messina 19 marzo 2001, in *Dir. fam. e pers.*, 2001, 1522 ss.; Trib. Taranto 19 aprile 1999, in questa *Rivista*, 1999, 373 ss., con nota di Liguori, *Diritto di visita dei nonni*; Trib. min. L'Aquila 13 febbraio 1998, in *Giust. civ.*, 1999, I, 290 ss.; Trib. min. Roma 7 febbraio 1987, in *Dir. fam. e pers.*, 1987, 739 ss.

(27) Sull'interesse del minore la letteratura giuridica è vastissima ed è merito in particolare degli studi di Ferruccio Tommaseo averne sottolineato la centralità nel variegato panorama processuale (tra i moltissimi saggi cfr. ad es. Tommaseo, *Processo civile e tutela globale del minore*, in questa *Rivista*, 1999, 583 ss.; Id., *L'interesse dei minori e la nuova legge sull'affidamento condiviso*, in questa *Rivista*, 2006, 295 ss.). Di fronte all'attenzione dimostrata dalla dottrina, tuttavia, la giurisprudenza ha talvolta finito per utilizzare il richiamo quasi alla stregua di ingrediente "buono a tutto", per colmare ogni possi-

bile lacuna nella disciplina dei procedimenti relativi alla giustizia minorile. In tale modo di procedere vi è ovviamente del giusto, tenuto conto che per le sue caratteristiche di fragilità e assenza di capacità il minore non può che essere salvaguardato nel conflitto che lo riguarda da tutti i soggetti del processo e *in primis* quindi dallo stesso giudice; ma, forse, una più meditata riflessione da parte del legislatore avrebbe dovuto portare anche sul piano del diritto positivo a dotare le singole norme di linee-guida meno programmatiche e maggiormente definite.

(28) Cfr. per un'analitica rassegna dei vari punti di vista, Zanasi, *La posizione degli ascendenti*, in *La famiglia. Le persone a cura di Cendon*, III, 1, Torino, 2008, 279 ss.; M. Bianca, *Il diritto del minore all'"amore" dei nonni*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 155 ss.; Basini, *La nonna, Cappuccetto Rosso, e le visite: del c.d. "diritto di visita" degli avi*, in *Fam. pers. e succ.*, 2006, 433 ss.; Amoroso, *Sul diritto di visita degli ascendenti*, in *Minorigiustizia*, 2006; Attena, *"Diritto di visita" degli avi e relazione personale con i nipoti*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, 401 ss.; Putti, *Il diritto di visita degli avi: un sistema di relazioni affettive che cambia*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2002, 897 ss.; Busacca, *Diritto di visita dei nonni*, in *Studium iuris*, 2002, 1500 ss.; Manera, *Ancora sul c.d. diritto di visita dei nonni*, in *Giur. mer.*, 1992, 574; Dagnino, *Potestà paterna e diritto di visita*, in *Dir. fam. e pers.*, 1975, 1499 ss. Il profilo del diritto di visita nella crisi della famiglia (anche se centrato sulla primaria figura dei genitori) è particolarmente tenuto in considerazione nell'ambito delle Convenzioni internazionali; per uno studio di respiro sul punto v. Querzola, *Il processo minorile in dimensione europea*, Bologna, 2010, spec. 123 ss.

fetti l'idea che un rapporto e una frequentazione stabili e qualitativamente validi tra nonni e nipoti possano sicuramente contribuire alla migliore crescita e formazione personale del fanciullo.

Da questo punto di vista, la risalente giurisprudenza aveva mostrato un certo scetticismo nel riconoscere un vero e proprio diritto di visita anche direttamente in capo ai nonni; nel tempo, tuttavia, si è gradualmente giunti ad alcune aperture attraverso più o meno intensi richiami agli interessi dei soggetti coinvolti, e segnatamente, come accennato, a quello del minore, sempre tutelabile in tutti i processi in cui il giudice è chiamato ad assumere provvedimenti in tema di affidamento, collocamento, frequentazioni, e ancor più in termini di limitazione o decadenza nell'esercizio della (*olim* potestà e oggi) responsabilità genitoriale (29). In questa linea di tendenza, la giurisprudenza di merito ha talvolta avuto cura di precisare che al giudice spetti il potere di disciplinare le visite tra nonni e nipoti, laddove i primi siano portatori di un interesse (il mantenimento della relazione affettiva) coincidente con quello dei minori, anche ipotizzando l'emaneazione di un vero e proprio ordine al genitore di consentire la visita al minore da parte dei genitori dell'altro coniuge (30). Così ragionando, si è altresì ritenuto che l'interesse del nonno a incontrare il nipote non possa e non debba essere arbitrariamente compresso laddove contribuisca a una positiva e serena crescita del fanciullo. Ad analoghe conclusioni è talvolta giunta anche la giurisprudenza di legittimità (31), riconoscendo che, pur in assenza di un'espressa e generale previsione di legge che sancisca il diritto dei nonni di frequentare i nipoti, il giudice possa comunque prendere atto dei rapporti tra gli stessi intercorrenti e regolamentarli in concreto, emettendo *ex art.* 333 c.c. un provvedimento che disciplini le modalità di incontro (32).

8. Patologia della famiglia e crisi delle relazioni

Nel contesto così descritto occorre individuare se nella crisi familiare possa competere in capo ai

nonni un ruolo attivo, ovvero soltanto quello di silenti spettatori del conflitto.

Si tratta di un tema di non agevole soluzione: da un punto di vista immediato, l'impostazione che verrebbe da prediligere è quella di evitare un appesantimento dei processi disgregativi dell'unione familiare mediante il coinvolgimento di ulteriori figure (33). In effetti, il processo persegue la finalità di ottenere giustizia, ma per raggiungere tale scopo inevitabilmente accentua le tensioni tra i suoi protagonisti; e, laddove lo stesso coinvolga in più o meno ampia misura la posizione dei minori, l'ampliamento del contraddittorio nei confronti dei nonni rischierebbe di generare ulteriori sfere di conflittualità (34).

Per converso, negando qualsiasi espressione alla posizione dei nonni nei giudizi familiari, è altresì innegabile che il valore sopra riconosciuto della relazione che questi hanno con i nipoti rischierebbe di rimanere a tutti gli effetti lettera morta.

Per questi motivi ci si è chiesti se e in quale misura sia possibile individuare nei processi della crisi familiare una qualche forma di legittimazione ad agire o intervenire in capo ai nonni; ciò tanto più alla luce del fatto che questi ultimi sono portatori non soltanto di un profondo legame affettivo ma altresì (almeno di regola) della saggezza derivante dall'età e dall'esperienza, che dovrebbe in astratto fornirli di un distacco superiore e con esso anche di una più lucida capacità di lettura del dissidio familiare.

9. L'impatto della l. n. 54/2006 sull'affidamento condiviso

Anche se il relativo dibattito dottrinale e giurisprudenziale è (come sopra visto) più risalente nel tempo, il primo intervento ad "ampio raggio" (se si eccettua la previsione – già contenuta nel codice civile all'atto della sua promulgazione – dell'art. 336 circa una possibile iniziativa dei "parenti" nell'ipotesi di assunzione di provvedimenti sulla – allora definita – potestà genitoriale) è avvenuto con la l. 8 febbraio 2006, n. 54 sul c.d. affidamento condiviso. Attraverso di essa l'art. 155 c.c., norma deputata a disciplinare i diritti spettanti ai figli mi-

(29) Cfr. in questo senso (sia pure limitatamente alle ipotesi di procedimenti *ex artt.* 330 ss. c.c.) ad es. già Cass. 17 ottobre 1957, n. 3904.

(30) Trib. min. Roma 7 febbraio 1987; Trib. min. Bari 10 febbraio 1991; Trib. min. Messina 19 marzo 2001.

(31) Cfr. Cass. 25 settembre 1998, n. 9606, in *Giust. civ.*, 1998, 3069 ss.; in questa *Rivista*, 1999, 17 ss., con nota di De Marzo, *Diritto di visita e interesse dei minori*.

(32) Cass. 23 novembre 2007, n. 24423, in *Guida al diritto*, 2008, 31.

(33) Cfr. Scalisi, *Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del nucleo familiare*, in questa *Rivista*, 2007, 527 ss.

(34) In questo senso anche prima della riforma del 2006 la Corte di Cassazione ha negato legittimazione a intervenire nei processi di separazione e divorzio in capo agli ascendenti (così Cass. 17 gennaio 1996, n. 364, in questa *Rivista*, 1996, 227 ss., con nota di Venchiarutti, *Diritto di visita del genitore non affidatario e nonni*).

noni nel conflitto familiare, è stato significativamente rimodellato prevedendo in caso di separazione (nonché, per effetto dell'art. 4, 2° comma della legge, anche nelle ipotesi di divorzio, annullamento del matrimonio, ovvero crisi della famiglia di fatto) il diritto per il figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuna delle figure genitoriali (onde ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi), nonché "di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".

In tal modo la norma ha rinvigorito i termini del dibattito attraverso una formula che intendeva riconoscere e valorizzare il ruolo dei nonni nella vita dei nipoti, attribuendo loro un sicuro rilievo non soltanto dal punto di vista del diritto sostanziale, ma anche nella prospettiva del conflitto tra i genitori.

Non è tuttavia risultato agevole attribuire concreta valenza precettiva alla disposizione di legge, certamente significativa sotto il profilo delle affermazioni di principio, ma non altrettanto immediata dal punto di vista tecnico. Da questo punto di vista, la dottrina non ha mancato di rilevare come la formula utilizzata dal legislatore non fosse idonea a forgiare un vero e proprio diritto in capo agli ascendenti, ma piuttosto continuasse a disciplinare la materia tenendo conto della sola posizione del minore (35).

10. Le risposte della giurisprudenza

Anche la giurisprudenza si è trovata a interrogarsi circa la possibilità di ampliare gli spazi giudiziali in favore dei nonni e, in questa prospettiva, alcune pronunce di merito hanno dimostrato segnali di fa-

vore, addirittura immaginando un loro possibile intervento nel processo di separazione e divorzio.

Tuttavia, tenuto conto di quanto sopra detto circa l'impossibilità di estrapolare dall'art. 155 c.c. un vero e proprio diritto in capo all'ascendente, la soluzione proposta è rimasta prudenziale, prospettandosi unicamente una forma di "interesse" (in alcune pronunce si parla di "interesse legittimo" (36), rimarcando un'analogia nel carattere mediato della figura, pur nella consapevolezza della difficoltà di trasporla, *stricto sensu* intesa, per legittimare forme di intervento nel processo civile (37)) e, con essa, l'ammissibilità di un intervento adesivo dipendente (*ex art.* 105, 2° comma, c.p.c.). In questa direzione si è sostenuto che il diritto del minore a conservare rapporti significativi con i propri ascendenti avrebbe dato vita a un corrispondente interesse in capo a questi, in quanto tale idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio in sostegno di una delle figure genitoriali (38).

La Corte di cassazione, invece, con due noti *arrêts* (39) ha preferito mantenere un'impostazione rigorosa, negando agli ascendenti e ai parenti qualsiasi legittimazione a intervenire nei giudizi in esame.

Tale soluzione è stata argomentata sia alla luce della sopra descritta impossibilità di ravvisare una personale situazione soggettiva direttamente riferibile all'ascendente, sia in considerazione dell'estraneità della posizione di quest'ultimo rispetto al *thema decidendum* del giudizio.

A queste argomentazioni può anche aggiungersi che nel campo di cui si discute non si riscontra neppure il presupposto che tradizionalmente legittima l'intervento *ad adiuvandum*, ovvero la presenza di un legame di pregiudizialità-dipendenza tra la posizione del terzo interveniente e quella della par-

(35) Analogamente De Marzo, *L'affidamento condiviso. Profili sostanziali*, in *Foro it.*, 2006, 90. Per un'approfondita (anche se anteriore all'entrata in vigore della l. n. 54/2006) indagine circa il diritto del minore a coltivare una relazione con i propri ascendenti v. M. Bianca, *Il diritto del minore all'"amore" dei nonni*, cit., 155 ss.

(36) Nel senso di configurare in capo ai nonni un «interesse legittimo», e considerando dunque gli stessi come titolari di una situazione sostanziale meritevole di tutela, pur se affievolita, v. ad es. Trib. min. Roma 7 febbraio 1987; Trib. min. L'Aquila 13 febbraio 1988; Trib. min. Messina 19 marzo 2001, in *Dir. fam. e pers.*, 2001, 1522 ss.

(37) Per tale richiamo v. anche De Marzo, *Diritto di visita e interesse dei minori*, cit., 20 ss.

(38) Cfr. ad es. Trib. Firenze 12 aprile 2006, in questa *Rivista*, 2006, 291 ss., con nota di Tommaseo, *L'interesse dei minori e la nuova legge sull'affidamento condiviso*; Trib. Pisa 11 luglio 2007, in *Avvocatidifamiglia*, 2007, 7, 17; App. Perugia 27 settembre 2007. Secondo questa ricostruzione, l'apporto dell'ascendente al processo avrebbe quindi sempre dovuto alli-

narsi rispetto a uno dei genitori, in piena consonanza di vedute. In tal modo non si sarebbe dato luogo ad alcun ampliamento dell'oggetto del processo, non essendo la posizione dell'ascendente caratterizzata da portata innovativa. In dottrina, per l'ammissibilità dell'intervento adesivo in capo agli ascendenti v. Tommaseo, *L'interesse dei minori e la nuova legge sull'affidamento condiviso*, op. cit.; Tedioli, *Il diritto di visita dei parenti: interesse legittimo o diritto soggettivo condizionato, ma pur sempre non azionabile da parte dei nonni*, in *Fam. pers. e succ.*, 2008, 227.

(39) Cass. 16 ottobre 2009, n. 22081, in *Giur. it.*, 2010, 794; in *Fam. pers. e succ.*, 2010, 31 ss., con nota di Irti, *Il diritto dei minori all'affetto dei nonni non trova voce in giudizio*; in *Dir. fam. e pers.*, 2010, 1547 ss., con nota di Danovi, *Ancora inammissibile l'intervento dei nonni nella separazione e nel divorzio*; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28902, in *Foro it.*, 2012, I, 779; in questa *Rivista*, 2012, 348 ss., con nota di Vullo, *Inammissibile l'intervento degli ascendenti nei giudizi di separazione e divorzio*.

te adiuvata (40). Invero, non appare corretto livellare la situazione sostanziale che lega il nonno al nipote su quella intercorrente tra quest'ultimo e il genitore, trattandosi di una relazione comunque specifica e diretta, dalla quale entrambi traggono personali benefici.

Il legame di pregiudizialità/dipendenza che di regola giustifica l'intervento adesivo dipendente non pare quindi configurabile nelle fattispecie in esame se non a prezzo di una forzatura, che potrebbe forse trovare giustificazione espandendo *quam maxime* il superiore interesse del minore, ma sempre con il legittimo dubbio che ciò debba (e possa) avvenire all'interno di un processo (di separazione o divorzio) per sua natura prioritariamente deputato ad altri fini (41).

Così operando, la Suprema Corte ha dunque posto una battuta d'arresto, ricordando come per rafforzare il legame tra nonni e nipoti anche nella crisi familiare sia sempre possibile l'utilizzo dei principi e degli istituti propri di questi processi, che tradizionalmente assegnano al giudice ampi poteri inquisitori (sul piano delle domande e su quello istruttorio) ovvero impongono, sempre allo scopo di salvaguardare l'interesse superiore del minore, la presenza nel giudizio del pubblico ministero (42).

11. La l. 10 dicembre 2012, n. 219 e la sua delega

Si arriva così alle recenti riforme del 2012/2013, con le quali il settore della filiazione è stato sottoposto a un accurato restyling, al preminente scopo di espungere dal sistema ogni residuo della previgente (e ancora in qualche modo discriminante) distinzione tra figli *legittimi* e *naturali*, nonché di dotare tutti i minori di uno *statuto* di diritti (43)

(40) Per tutti Luiso, *Diritto processuale civile*, I, VII ed., Milano, 2013, 321; Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, II ed., Torino, 2012, 357 ss.

(41) Cfr. in questo senso Danovi, *Ancora inammissibile l'intervento dei nonni nella separazione e nel divorzio*, cit., 1557-1558; Id., *Legittimazione e contraddittorio nei processi di separazione e divorzio. I*, in *Fam. pers. e succ.*, 2008, 343 ss.

(42) Così la citata Cass. 16 ottobre 2009, n. 22081.

(43) Per tale locuzione v. C.M. Bianca, *La legge italiana conosce solo figli*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 3; Graziosi, *Una buona novella di fine legislatura: tutti i «figli» hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario*, cit., 264; Danovi, *I procedimenti di potestà dopo la riforma, tra tribunale ordinario e giudice minorile*, in questa *Rivista*, 2013, 628. Più in generale sulla portata dei nuovi artt. 315 e 315-bis c.c. si veda il fascicolo n. 3/2013 di questa *Rivista* e in particolare gli interventi di Carbone, *Riforma della filiazione: considerazioni introduttive*; Sesta, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*; Dogliotti, *Nuova filiazione: la delega al governo*; cui adde Ferrando, *La*

omologo e realmente rispondente alle istanze proprie di un ordinamento moderno e democratico.

A questo riguardo, tra le numerose innovazioni, il già menzionato art. 315-bis c.c. ha confermato che il diritto del minore "di mantenere rapporti significativi con i parenti" ha carattere generale e non già limitato alle ipotesi di crisi della famiglia (secondo quanto prevedeva il sopra richiamato art. 155 c.c.).

Specularmente a tale diritto del minore, la l. n. 219/2012 ha altresì evidenziato – nell'articolata delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione – la necessità di introdurre (art. 2, 1° comma, lett. p), la "previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori" (44).

La delega aveva pertanto una formula generica e ampia, che avrebbe potuto condurre al rafforzamento della posizione giuridica dei nonni non soltanto consacrando in capo agli stessi un diritto di carattere generale, ma altresì con il riconoscimento di una loro possibile legittimazione ad agire o intervenire in astratto in tutti i processi della crisi familiare (45).

12. Il nuovo art. 317-bis c.c.

Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, emanato in attuazione della delega, pare invece mantenere un atteggiamento prudentemente misurato, senza prevedere *de plano* la facoltà di intervento nella separazione e nel divorzio e introducendo il nuovo art. 317-bis c.c., ai sensi del quale "gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provve-

nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in *Corr. giur.*, 2013, 525 ss.; Palazzo, *La riforma dello "status" di filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 245 ss.; Porcelli, *Note preliminari allo studio sull'unificazione dello stato giuridico dei figli*, in *Dir. fam. e pers.*, 2013, 654 ss.

(44) Sui lavori della Commissione ministeriale presieduta da Cesare Massimo Bianca v. Tommaseo, *Verso il decreto legislativo sulla filiazione: sulle norme in materia processuale proposte dalla Commissione ministeriale*, cit., 629 ss.

(45) Cfr. Tommaseo, *op. loc. cit.*, 632; Dogliotti, *Nuova filiazione: la delega al governo*, cit., 290; Basini, *Violazione del così detto "diritto di visita dei nonni" e risarcimento del danno, dopo l'entrata in vigore della l. n. 219/2012*, in *Resp. civ. e prev.*, 2013, 7 ss. Per i potenziali pericoli derivanti dalla trasformazione della delega in una espressa previsione di intervento degli ascendenti nel processo di separazione e divorzio v. Lenti, *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ.*, 2013, 201 ss., e in termini ancora più decisi C.M. Bianca, *La legge italiana conosce solo figli*, cit., 5.

dimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma".

Nella presa d'atto che il recente intervento normativo non si sia spinto (quanto meno *expressis verbis* e salve le possibili estensioni interpretative di cui si dirà *infra*) sin dove avrebbe potuto e abbia preferito auto-attribuirsi una sorta di "zona di rispetto", non ritengo tuttavia che il significato della riforma sia trascurabile.

Ciò innanzitutto in quanto l'art. 317-bis, 1° comma, c.c. ha per la prima volta preso in considerazione in via diretta la prospettiva e il punto di vista degli ascendenti, elevando la relativa posizione soggettiva a vero e proprio *diritto*. Quest'ultimo viene in sostanza a rappresentare il simmetrico contraltare del diritto dei nipoti, già riconosciuto nel sopra ricordato art. 155 c.c. e ora trasposto nel nuovo art. 337-ter c.c.

Credo quindi che oggi si possa finalmente parlare di un diritto soggettivo perfetto dei nonni a "mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni"; diritto che ha caratteristica di autonomia e che spetta all'ascendente *ab origine*, a far tempo dalla nascita del nipote, tenuto anche conto del corrispettivo diritto di questi (il fatto che l'art. 317-bis c.c. sia inserito nel titolo generale dedicato alla filiazione conferma che si tratta di una previsione a tutela dell'ascendente, ma sempre in funzione della posizione del minore). Il contenuto della formula deve essere letto in termini non soltanto materiali e quantitativi, ma anche in termini qualitativi, come diritto a partecipare alla vita del minore; esso ratifica in altri termini il diritto a una relazione affettiva profonda e stabile.

Sul piano delle tutele, poi, se è vero che sino a ieri gli ascendenti disponevano di una personale legittimazione *ex art. 336 c.c.* è altresì vero che tale possibilità era, come sopra visto, circoscritta a ipotesi specifiche e in qualche modo episodiche (se non eccezionali) di presenza di patologie tali da richiedere l'assunzione di provvedimenti restrittivi in ordine alla potestà genitoriale.

Da questo punto di vista la nuova formula pare invece interessante sotto un duplice profilo.

In primo luogo essa consente al giudice un intervento assai più disteso, in contesti in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo ai genitori non sia direttamente posto in discussione, ma si intenda semplicemente salvaguardare il diritto (ormai reciproco) di nonni e nipoti a mantenere una stabile e proficua frequentazione. In altri termini, con il ricorso la parte può richiedere unicamente che vengano disposte o ripristinate le frequentazioni, senza l'emanazione di alcun ulteriore provvedimento limitativo o sanzionatorio nei confronti dei genitori (anche se, ovviamente, il contesto giudiziale presuppone una mancata collaborazione e con essa un intervento da parte del giudice in qualche modo prescrittivo e di richiamo).

In secondo luogo, il diritto degli ascendenti prescinde completamente dalla posizione dei genitori e dalla loro relazione, e può quindi potenzialmente emergere indipendentemente dai comportamenti di questi, dal loro stato di unione ovvero separazione, e mediante richieste dirette (a seconda della fattispecie) nei confronti di uno di essi, ovvero di entrambi.

13. La competenza

Passando a descrivere il procedimento, l'art. 317-bis c.c. individua come detto la competenza in capo al "giudice del luogo di residenza abituale del minore"; dal canto suo l'art. 96 d.lgs. n. 154/2013 modifica l'art. 38, 1° comma, disp. att. c.c. stabilendo che "sono, altresì, di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile".

Se sotto il primo profilo la previsione conferma il rilievo ormai assunto dal concetto di residenza abituale del minore (si veda anche il nuovo art. 316, 1° comma, c.c.) e ricalca la linea dominante (anche in ambito internazionale) di individuare in base a questa il giudice naturale per i procedimenti della giustizia minorile (46), la scelta di una competenza *ratione materiae* in capo al tribunale minorile desta invece non poche perplessità.

In primo luogo, e già sotto il profilo della "potestà normativa", vi è da chiedersi se il legislatore dele-

(46) Sul foro di residenza abituale del minore v. nella legislazione nazionale ad es. l'art. 709-ter c.p.c. e l'art. 317-bis c.c., mentre nella legislazione internazionale il concetto, già presente nella Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione di minori, è stato poi ripreso ad es. nella Convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nella Convenzio-

ne de l'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e infine nel Regolamento CE 2201/2003 del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Per una recente panoramica degli orientamenti assunti in tema dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione v. Ippoliti Martini, *Sottrazione internazionale di minori e mancata audizione del fanciullo in tenera età*, in questa *Rivista*, 2014, 153 ss.

gato davvero disponesse del potere di istituire una nuova sfera di competenza in capo al giudice minorile: la delega nulla prevedeva al riguardo, e oltre tutto, se anche il profilo non fosse stato affrontato, avrebbe sopperito senza problema il “nuovo” art. 38, 2° comma, disp. att. c.c., per il quale “sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria”. Il decreto di attuazione ha dunque operato senza adeguata “copertura” e ciò lo espone a critiche, anche in termini di sospetta illegittimità costituzionale per eccesso di delega (47).

I dubbi si amplificano poi esaminando la nuova norma all'interno del sistema. Invero, poiché per quanto detto il procedimento in esame pare dotato di valenza generale, la soluzione prescelta non si dimostra del tutto consonante con la riorganizzazione dei procedimenti minorili, così come proprio di recente disposta dalla l. n. 219/2012.

Ad esito della riforma, infatti, sono attribuiti al tribunale ordinario tutti i procedimenti nei quali si discuta delle frequentazioni e del regime di visita del minore (non più solo giudizi di separazione e divorzio, ma altresì procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati di cui agli attuali artt. 316 e 337-bis e ss. c.c.) e tale competenza è stata addirittura estesa, in caso di contemporanea pendenza di altro giudizio “separativo”, all'assunzione di provvedimenti ex art. 333 c.c. (48). Il tribunale per i minorenni, in un certo senso, è rimasto il giudice unicamente della patologia “assoluta” (ovvero dei procedimenti di cui agli artt. 330 ss. c.c. per la limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale).

Sotto questo profilo, dunque, sarebbe stato più logico attribuire anche i procedimenti di cui si discute al tribunale ordinario, verosimilmente “rispar-

miato” per una scelta politica di alleggerimento dei ruoli, dopo il sovraccarico ingenerato dalla l. n. 219/2012. E' pur vero che anche ad esito dell'iniziativa degli ascendenti il giudice adito ha la possibilità di emanare un ventaglio di pronunce assai diversificato, e assumere i provvedimenti più opportuni, ivi inclusi quelli ex art. 333 c.c.; ma per l'appunto, si tratta di misure ormai *de iure* attratte – in pendenza di altro procedimento – nella sfera di competenza del giudice ordinario (49).

Inoltre, la scelta operata rischia di rivelarsi ancor più inopportuna proprio nell'eventualità in cui il procedimento ex art. 317-bis c.c. dovesse essere instaurato dall'ascendente nella contemporanea pendenza di altro giudizio della crisi familiare (separazione, divorzio, procedimento ex art. 316 c.c.). In tali ipotesi, posto che a rigore non può discorrersi di litispendenza e verosimilmente neppure di connessione, ma al più (secondo le circostanze) di connessione oggettiva (50), l'individuazione di un giudice unitario avrebbe reso più agevole l'attuazione di una qualche forma di coordinamento (mediante eventuale riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c., o anche soltanto *de facto*, con la designazione di un medesimo istruttore/relatore che, nella pur mantenuta separazione dei due giudizi, conservi della fattispecie una visione unitaria), mentre *rebus sic stantibus* i due procedimenti paiono destinati a proseguire ciascuno sui propri binari, con il rischio anche di decisioni tra loro contraddittorie.

Sotto questo profilo, dunque, la nuova disposizione non ha certamente rispettato il principio di concentrazione delle tutele, che la Suprema Corte ha invece ormai adottato quale criterio orientativo generale nella soluzione delle diverse questioni di coordinamento tra giudice ordinario e giudice minorile (51).

(47) Cfr. in questo senso Buffone, *I rapporti con gli ascendenti: il nuovo art. 317-bis c.c.*, in *Il civilista. Speciale Le novità del “decreto filiazione”*, cit., 68.

(48) Sull'interpretazione della formula utilizzata sotto questo profilo dal legislatore e sulle numerose questioni applicative che la stessa solleva v. Tommaseo, *I procedimenti de potestate e la nuova legge sulla filiazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 558; Graziosi, *Una buona novella di fine legislatura: tutti i «figli» hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario*, cit., 266; Danovi, *I procedimenti de potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e giudice minorile*, cit., 619; Impagnatiello, *Profili processuali della nuova filiazione. Riflessioni a prima lettura sulla l. 10 dicembre 2012, n. 219*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 724.

(49) Analogamente v. anche Buffone, *op. loc. cit.*, 69.

(50) Tra le domande di regolamentazione delle frequentazioni che vengono normalmente proposte in sede di separazione, divorzio, o altro giudizio della crisi familiare dai genitori e quelle in ipotesi proponibili ex art. 317-bis c.c. dagli ascendenti

può evidenziarsi un legame di connessione oggettiva, stante la parziale sovrapposibilità del *petitum* (se l'ascendente chiede di avere spazi personali dedicati con il minore è intuitivo che gli stessi vengano in qualche modo sottratti a uno dei due genitori), o quanto meno aderendo alla ricostruzione di connessione spesso adottata nella normativa internazionale (v. ad es. la Convenzione di Bruxelles del 1968 o il Regolamento CE n. 44/2001, per i quali devono intendersi tali le domande tra le quali sussista “un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”).

(51) Sul punto, già prima dell'entrata in vigore delle ultime riforme, cfr. ad es. Cass. 5 ottobre 2011, nn. 20352, 20353, 20354, 20357, in questa *Rivista*, 2013, 494 ss., con nota di Astiggiano, *Riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni: la Suprema Corte ha precorso la legge n. 219/2012*.

14. Il procedimento

Per quanto riguarda il rito applicabile, il richiamo all'art. 336, 2° comma, c.c. comporta l'applicazione delle forme camerali e ancora una volta solleva il dubbio circa l'opportunità di continuare a utilizzare tale rito come strumento generale (e altresì residuale) nel diritto di famiglia, ovvero e *de iure condendo* adottare il modello, dalle più pregnanti garanzie, della separazione e del divorzio (52).

In particolare, se il procedimento non ha più ad oggetto unicamente l'interesse del minore, ma altresì il consacrato diritto dei nonni, anche l'adozione dello schema procedimentale tipico dei giudizi camerali non esclude in radice, ma piuttosto ripropone, la *vexata quaestio* circa l'impugnabilità del provvedimento di seconde cure mediante ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost.; soluzione, questa, che sul piano dell'opportunità parrebbe tuttavia allo stato eccessiva e per la quale dunque si profila maggiormente congruente l'interpretazione negativa adottata in altri contesti (53) dalla Suprema Corte circa la non decisorietà e definitività del provvedimento che pone capo al giudizio.

Con riferimento al contraddittorio, ci si deve invece domandare se e in quali termini nel nuovo procedimento ex art. 317-bis c.c. lo stesso debba essere esteso ai genitori. A questo proposito il richiamato art. 336, 2° comma, c.c. prevede che ciò debba avvenire "se il provvedimento è richiesto contro il genitore"; per parte mia riterrei peraltro più adeguato che il contraddittorio sia sempre esteso nei confronti di entrambi i genitori, così da garantire la partecipazione di tutti i soggetti che condividono le scelte inerenti la vita del minore, in quanto tali potenzialmente legittimati passivi a far valere eventuali diverse ragioni nel giudizio. In altri termini, anche laddove il ricorso venisse presentato invocando la misura nei confronti di un solo genitore (in quanto sulla scorta della domanda questi sarebbe l'unico ad opporsi al diritto di visita), è comunque opportuno notificare anche l'altro genitore dell'avvio del procedimento. Che poi si tratti a tutti gli effetti di una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario (54),

ovvero più limitatamente di una sorta di *denuntiatio litis*, non dissimile da quella prevista nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, dipenderà anche dall'atteggiamento processuale dello stesso genitore, che sulla scorta della domanda dell'ascendente potrà valutare quale posizione in concreto assumere all'interno del giudizio (spaziando da un'immediata adesione a una ferma e circostanziata opposizione).

Ancora, sempre sotto il profilo del contraddittorio, anche se l'oggetto del procedimento non incide a rigore sullo *status* del minore, occorre ricordare che la partecipazione del pubblico ministero è comunque necessaria in virtù del più volte richiamato art. 336, 2° comma, c.c. (55).

Infine, e per quanto riguarda la tutela che concretamente può essere accordata dal giudice, la norma descrive il ricorso introduttivo come finalizzato all'adozione dei "provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore".

Si delinea così un ampio margine di discrezionalità giudiziale nella scelta della tipologia di provvedimento più adatto alla fattispecie; scelta che potrà spaziare da semplici indicazioni in ordine al ripristino di frequentazioni tra la prole minore e gli ascendenti (con un intervento analogo a quello previsto ex art. 337-ter c.c. e con un eventuale "richiamo" nei confronti del genitore eventualmente refrattario), a provvedimenti maggiormente invasivi nella sfera dei genitori, laddove il comportamento di questi sia particolarmente oppositivo e indebitamente pregiudizievole per il minore.

Del resto, in questo campo giocano sempre numerose variabili che il giudice è chiamato a tenere in considerazione: l'età dei minori, la relativa capacità di discernimento e le loro abitudini di vita, l'effettiva capacità relazionale dei nonni, la tipologia e qualità dell'eventuale pregressa consuetudine intercorsa, i fattori sociali ed economici che possono influire sulla concreta ricostruzione della fattispecie, e per finire anche il ruolo a volte imprevedibile e comunque non preconizzabile delle dinamiche familiari.

(52) Sul tema v. da ultimo, con riferimento alle ipotesi di figli di genitori non coniugati Graziosi, *Una buona novella di fine legislatura: tutti i «figli» hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario*, cit., 263; Danovi, *Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) «naturali»*, cit., 543.

(53) Cfr. ad es. sulle misure ex art. 709-ter c.p.c. Cass. 24 ottobre 2010, n. 21718, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 1537 ss., con nota di Danovi, *Inammissibilità del ricorso per cassazione avver-*

so i provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c.; nonché sui provvedimenti *de potestate* da ultimo Cass. 29 gennaio 2014, n. 1894.

(54) In questo senso Buffone, *op. loc. cit.*, 70, per il quale l'inciso "contro" deve intendersi "in senso ampio e *non stricto sensu*".

(55) Ciò che ulteriormente conferma la composizione collegiale del tribunale, già implicita nell'attribuzione del procedimento alla competenza del giudice minorile.

15. Ascolto del minore, suo interesse e ruolo del giudice

In questa cornice (ed ecco quindi che i due temi affrontati finiscono per trovare anche un ulteriore punto di contatto), un ruolo centrale dovrà essere riservato all'ascolto del minore ultra dodicenne o comunque capace di discernimento.

L'audizione rimane un passaggio indispensabile nei procedimenti in esame non soltanto per quanto specificamente indicato nell'art. 336, 2° comma, c.c. (richiamato dallo stesso art. 317-bis c.c.), ma altresì in forza di tutte le norme generali sopra esaminate.

Anche in quest'ipotesi, quindi, l'ascolto potrà essere evitato soltanto laddove "in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo" (art. 336-bis, 1° comma, c.c.), sempre peraltro tenuto conto delle considerazioni sopra espresse circa il necessario margine di discrezionalità tuttora da riservare al giudice a seconda della concreta fattispecie sottoposta al suo esame.

16. Diritto degli ascendenti e intervento nei processi di separazione e divorzio

Rimane, come ultimo tema, quello di analizzare se in virtù della nuova normativa possa considerarsi mutato il sopra descritto quadro relativo all'(inammissibilità di un) intervento da parte degli ascendenti nel processo di separazione o di divorzio.

Da quanto sino a ora considerato, verrebbe d'acchito di ritenere che il legislatore delegato non soltanto non abbia (a ragione o a torto) preso posizione espressa sul tema, ma anzi di fatto con la previsione del nuovo art. 317-bis c.c. abbia voluto implicitamente negare l'intervento e confermare così l'orientamento restrittivo assunto dalla Suprema Corte.

In questo senso gioca il confronto dei dati normativi, tra i quali:

- la competenza *ratione materiae* del giudice minorile (pur sospetta di eccesso di delega), rispetto a quella del tribunale ordinario per i casi di separazione e divorzio;

- la competenza territoriale, fissata nell'art. 317-bis, 2° comma, c.c., davanti al giudice "del luogo di residenza abituale del minore" (mentre nella separazione vige come primo criterio quello dell'*ultima* residenza comune dei coniugi, e nel divorzio, ad

esito dell'intervento della Corte costituzionale, quello della residenza del coniuge convenuto);

- la scelta del rito camerale e non già di un modello bifasico, come quello proprio della separazione e del divorzio.

Tali dati confermano che il senso della riforma è in sé quello di istituire un procedimento *ad hoc*, senza immediate riflessioni sulla disciplina del processo di separazione e divorzio.

E' pur vero, al riguardo, che si potrebbe inferire che l'iniziativa *ex art. 317-bis* c.c. altro non sottenda che una diversa veste formale per un procedimento rientrando nell'ambito di quelli *ex art. 333* c.c., dalla l. n. 219/2012 attratti alla competenza del giudice ordinario nelle ipotesi in cui sia pendente il processo di separazione, divorzio, o affidamento della prole nata fuori del matrimonio (56); mi pare tuttavia che così ragionando si introducano troppe variabili (con il risultato di rendere l'opzione in tesi sostenuta eccessivamente fragile), e ciò perché a quel punto la richiesta dell'ascendente non necessariamente deve essere in concreto ascrivibile all'ambito dei procedimenti *ex art. 333* c.c., ma ben potrebbe per quanto detto avere una portata assai più ridotta (limitata al piano delle frequentazioni, e con un intervento quindi analogo a quello del previgente art. 155 c.c. e attuale 337-bis c.c.), ovvero e per converso più pregnante, e tale da comportare l'adozione di provvedimenti finanche ai sensi dell'art. 330 c.c.

Queste riflessioni confermano che la nuova norma non abbia certamente inteso di per sé legittimare un intervento dei nonni nella separazione e nel divorzio (57); tuttavia, a una lettura più attenta, la stessa non pregiudica neppure del tutto un possibile diverso orientamento futuro in relazione alla struttura soggettiva dei procedimenti che coinvolgono minori.

Accantonando infatti per un istante il profilo del procedimento *ex art. 317-bis* c.c. e ritornando al nucleo portante della disposizione, la stessa ha istituito in capo agli ascendenti un vero e proprio "diritto", personale e autonomo (non a caso si subordina l'azione al fatto che all'ascendente sia impedito l'esercizio "di tale diritto"). Se questo è un punto fermo, parimenti innegabile è che si tratti di diritto in qualche modo connesso rispetto a quelli che costituiscono parte del *thema decidendum* del processo di separazione e divorzio. Così ragionan-

(56) Per alcune interessanti riflessioni al riguardo v. Buffone, *op. loc. cit.*, 68 ss.

(57) Nello stesso senso v. Tommaseo, *Verso il decreto legi-*

slativo sulla filiazione: sulle norme in materia processuale proposte dalla Commissione ministeriale, cit., 632.

do, in virtù della nuova norma viene meno l'argomento probabilmente più forte che la Suprema Corte aveva utilizzato per negare l'intervento dei nonni e torna a essere immaginabile la loro possibile partecipazione nei giudizi di separazione e divorzio secondo le categorie e i generali principi processuali.

L'esistenza di un diritto in capo al terzo e il legame di connessione con l'oggetto della causa consentono infatti astrattamente un intervento *ex art.* 105 c.p.c. in via tanto principale quanto litisconsortile. In questa scia, potrebbe poi risultare opportuno estendere il ventaglio delle ipotesi di partecipazione anche alla figura dell'intervento adesivo (58), che ha una portata non innovativa e in quanto tale certamente preferibile; ciò anche se sul piano teorico, una volta riconosciuto il "diritto" dell'ascendente, quest'ultimo sarebbe chiamato a spendere nel processo una situazione soggettiva personale e autonoma, difficilmente inquadrabile nel legame di dipendenza che tradizionalmente dà vita all'intervento adesivo.

In ogni caso, ove sulla scorta del nuovo dato normativo si intendesse mutare l'orientamento sino ad oggi espresso dalla Suprema Corte, è certo che l'i-

niziativa dell'ascendente dovrebbe essere valutata con particolare rigore, allo scopo di evitare domande pretestuose ed emulative (unicamente tendenti ad amplificare la conflittualità).

La crisi familiare è invero già di per sé gravosa per i figli minori e l'idea di ampliarla a ulteriori categorie di soggetti (per quanto, come i nonni, legati ai minori e portatori di un autonomo diritto a mantenere rapporti con gli stessi) rischia di apportare più conseguenze dannose che reali benefici. Sotto questo profilo, dunque, è auspicabile che i nonni sappiano preservare anche nel momento del conflitto il bagaglio di ragionevolezza ed esperienza di cui sono portatori e si adoperino per svolgere una funzione di mediazione tra i genitori e non già di appoggio fazioso o strumentale di uno di essi. Solo così operando gli stessi svolgeranno correttamente il ruolo di ponte tra passato e futuro e sapranno consegnare il loro testimone ai nipoti, "a Dio piacendo", riprendendo il titolo di una straordinaria saga familiare (59), in cui – guarda caso – protagonista non è il narratore né i suoi genitori, ma l'anziano nonno, simbolo indistruttibile di un valore identitario che tutti siamo chiamati a tramandare alla storia.

(58) Così Buffone, *op. loc. cit.*, 69.

(59) J. d'Ormesson, *Au plaisir de Dieu*, Parigi, 1974.